



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
II
Nr. Prot.

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE 8 del 12-02-2015

COPIA

OGGETTO: ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE VODAFONE OMNITEL . APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BALBO MARCO	SINDACO	P
DANIELLI MICHELE	VICE SINDACO	P
FATTORE ANNA	ASSESSORE	P
TOTALE Presenti: 3		TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa GIUSEPPA CHIRICO.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente presenta la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 23/11/2009, il Comune di Urbana (PD) concedeva in uso alla Società Vodafone Omnitel., per il periodo di 9 (nove) anni, una porzione di porzione di terreno di circa mq 100, sita in Comune di Urbana (PD), Via delle Arti e Mestieri in Zona Artigianale, distinta al N.C.T. dello stesso Comune al Foglio 18, Particella 278, cat. Catastale Prato, per l'installazione di un apparato di telecomunicazioni per la società VODAFONE OMNITEL .;

- che tra le parti, come sopra identificate, e` gia` in essere la convenzione sottoscritta in data 27/11/2009 Rep. n. 1101 Sc. registrata a Este in data 16/11/2009 n. 4, ed avente per oggetto la concessione di area di circa mq. 100, appartenete al patrimonio del Comune, sita in Via Delle Arti e Mestieri, nel Comune di URBANA (Provincia di Padova).

- che sulla porzione di immobile in concessione la Condittrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio;

Preso atto che la che la La Società VODAFONE OMNITEL B.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. con sede legale in Amsterdam (Olanda), e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), con nota 14/01/2015, ha presentato una comunicazione circa l'eventuale risoluzione anticipata del contratto in essere, sottoscritto in data 27/11/2009 con Rep. N° 1101 S.C., o in alternativa richiesta di adeguamento del canone di locazione per impianto Vodafone, codice sito 2OF06190;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene di accogliere ed acconsentire la stipula di una nuova convenzione ai fini della suddetta richiesta di adeguamento del canone annuo di locazione fissandolo in Euro 8.500,00, con accordo che lo stesso avrà durata di anni 9 (nove), con decorrenza 1/1/2015;

Preso atto che la VODAFONE OMNITEL B.V con sede legale in Amsterdam (Olanda), e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea, ha condiviso le richieste dell'Amministrazione comunale ed ha proposto una nuova convenzione novennale con decorrenza 1/1/2015;

Vista l'allegata bozza di convenzione tra il Comune di Urbana e la Società VODAFONE OMNITEL B.V, con sede legale in Amsterdam (Olanda), e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea, codice fiscale e partita IVA 08539010010,

per **nuova convenzione per la concessione in uso di area comunale** e composta di n. 14 articoli; (allegato sub. B).

Visto il Decreto Legislativo 01/08/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, così come aggiornata dalla Legge 111/2011;

Vista la Legge Regionale n. 36 del 22/02/2001 e relativa circolare esplicativa, approvata con DGR n. 1636 del 22/06/2001;

Vista la D.G.R. 11/12/2001 n. 7/7351 che fornisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e la radiotelevisione ai sensi della L.R. n° 36/2001;

Ritenuta pertanto l'opportunità di approvare la suddetta bozza di convenzione ai fini di soddisfare l'interesse pubblico, consistente nella copertura del territorio comunale con il segnale di frequenza per l'utilizzo degli apparecchi mobili di telefonia cellulare;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, sotto il profilo delle regolarità tecnica e contabile, dai rispettivi Responsabili dei servizi competenti;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa,

- di prendere atto** della richiesta di adeguamento del canone di locazione per impianto
- 1) Vodafone Omnitel, codice sito 2OF06190, presentata dalla Società VODAFONE OMNITEL B.V, con sede legale in Amsterdam (Olanda), e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea, codice fiscale e partita IVA 08539010010;
- di approvare** l'allegata bozza di convenzione tra il Comune di Urbana e la Società
- 2) VODAFONE OMNITEL B.V, codice fiscale e partita IVA 08539010010, relativa alla proposta di **nuova convenzione per la concessione in uso di area comunale** e composta di n. 14 articoli; (allegato sub. B).
- di demandare** al Dirigente della 2^a Area Servizi Tecnici della Sculdascia – geom.
- 3) Andrea Permunion, all'adozione degli atti necessari per rendere esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta comunale con la presente deliberazione, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

- di demandare al Responsabile del Servizio all'inserimento del presente atto e dei dati
- 4) nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 33/2013;
 - 5) **di inserire** la presente deliberazione nell'elenco da trasmettere ai Capigruppo Consiliari, comunicando agli stessi che il testo è a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali presso la Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE

TRA

COMUNE DI URBANA (PD)

E

VODAFONE OMNITEL N.V

PER CONCESSIONE PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE

DESTINATO ALLA POSA E GESTIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE

L'anno 2015, (Duemilaquindici) il giorno __ (_____) del mese di Febbraio, presso la sede municipale di **URBANA (Provincia di Padova)**, in **Via Roma, 409**, avanti a me Segretario Comunale D.ssa Giuseppa Chirico, si sono personalmente costituiti:

- Il **Comune di URBANA (Provincia di Padova)** con sede in Via Roma 409 CF. partita IVA n. 82001250289 rappresentato da **Geom. Andrea Permunion**, responsabile della 2^ Area Servizi Tecnici della Sculdascia, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di **URBANA (Provincia di Padova)**, il quale agisce in forza dell'Art.107 del DLgs. 18/08/2000, e del Decreto sindacale n° 7 del 28/05/2014, prot. n. 2030,(nel seguito "**Comune**").
- La Società **VODAFONE OMNITEL B.V.**, società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. con sede legale in Amsterdam (Olanda), e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO), capitale sociale versato € 2.305.099.887,30 i. v., Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n.93026890017, Partita I.V.A. n.08539010010, rappresentata, per il presente atto, da **Cortellazzo Lorenza**, in qualità di **Procuratore Speciale della Vodafone Omnitel N.V.**, munita dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio dott. Luca Zona in data 26/01/2010, repertorio n.21609 (nel seguito "**Conduttrice**") - dall'altra parte -
nel seguito le Parti quando indicate congiuntamente

premesse

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 12/02/2015, veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Urbana e la Società Vodafone

Omnitel NV, avente per oggetto la concessione in locazione di area per ospitalità di apparecchiature di telecomunicazione, terreno di circa 100 mq. sito in Via Delle Arti e Mestieri, il tutto meglio individuato nella planimetria allegata alla convenzione sub A.

che tra le parti, come sopra identificate, e` gia` in essere la convenzione sottoscritta in data 27/11/2009 Rep. n. 1101 Sc. registrata a Este in data 16/11/2009 n. 4, ed avente per oggetto la concessione di area di circa mq. 100, appartenete al patrimonio del Comune, sita in **Via Delle Arti e Mestieri, nel Comune di URBANA (Provincia di Padova)**.

che sulla porzione di immobile in concessione la Condittrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto")

le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 C.Civ. ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 27/11/2009, registrato all'Ufficio del Registro di Este il 16/12/2009, al n. 4, Serie 1^.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte concedente e la parte conduttrice, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

Il **Comune di URBANA (Provincia di Padova)** concede in concessione alla **Condittrice VODAFONE**, che accetta, parte dell'area (nel seguito "**la porzione di immobile**"), sita in **Via della Arti e Mestieri, nel Comune di URBANA (Provincia di Padova)** censito al **NCT di URBANA (Provincia di Padova)** al **Fg. XVIII - mapp. 278 (parte)**, per complessivi mq. **100** circa, il tutto meglio individuato nella planimetria che, firmata dalle Parti, si allega alla convenzione sub A.

Il **Comune di URBANA (Provincia di Padova)** concede altresì in concessione alla **Condittrice VODAFONE** gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei

necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto.

L'oggetto della convenzione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "**la porzione di immobile**".

I documenti contrassegnati con la lettera A), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione

Il Comune di URBANA dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della **Conduttrice VODAFONE**, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Il Comune di URBANA dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla **Conduttrice**.

La **Conduttrice VODAFONE** dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

Il Comune di URBANA dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come precisato nel successivo art. 5).

La locazione avrà durata dal 01/01/2015 al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte Concessionaria può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.

Art. 3 – DURATA, DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di 9 (nove) anni.

Il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo, mediante assenso scritto tra le parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Concessionaria consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale facoltà non può essere esercitata dalla Condittrice nei prossimi 6 (sei) anni di durata della presente locazione.

Art. 4 – CANONE

Il canone di concessione dell'immobile in parola, viene pattuito tra le Parti, nella misura di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento//00) annui.

Le parti convengono che i canoni corrispondenti alle prime 5 annualità verranno corrisposti alla Concessionaria in un'unica rata anticipata di Euro 62.500,00 (sessantaduemila cinquecento//00), entro e non oltre 60 gg. dalla data di sottoscrizione del presente atto;

Le rate successive, comprensive delle spese generali ed oneri accessori, saranno corrisposte, in unica rata annua anticipata di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento//00).

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Concessionaria IBAN IT 74P06225128606700007715W;

A partire dal secondo anno, il canone sarà aggiornato, a richiesta del Comune di Urbana, nella misura pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno precedente

Qualora sull'area data in concessione a Vodafone, dovessero trovare prossimamente l'ospitalità altri gestori di telefonia mobile, le Parti concordano che l'ammontare del canone annuo sarà maggiorato di 25%, l'evento che sarà comunicato dalla Condittrice al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R..

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Comune avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art. 5 - USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è data in concessione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Comune di Urbana pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della concessione, entro i limiti della porzione di immobile in concessione e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 2 del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Concessionaria di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento.

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Concessionaria concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le

autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Concessionaria non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Concessionaria farà quanto in suo potere per collaborare con la Condittrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la Concessionaria trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Art. 6 - IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Condittrice solleva la Concessionaria da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art. 7 - CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Condittrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo,

direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Concessionaria e ai terzi.

La Concessionaria garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Concessionaria si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

Art. 8 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione e le relative spese della presente convenzione saranno a carico della Condittrice Vodafone.

Art. 9 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art. 10 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Concedente, ad Urbana, Via Roma 409, CAP 35040

Vodafone Omnitel B.V.

La parte Condutrice in Padova (PD), Passaggio Mario Saggin n.2. (Rental Management Uff. Contratti)

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Concessionaria saranno trattati dalla Condutrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condutrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Comune compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;

-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Condatore anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condatrice.

I dati personali della Concessionaria potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condatrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Concessionaria autorizza espressamente la Condatrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 - RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Art. 14 - ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto, stipulato in data 27/11/2009 e registrato il 16/12/2009 a Este, a far data dal 01/01/2015, per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune di URBANA

(Geom. Andrea Permunian)

Vodafone Omnitel N.V.

(Lorenza Cortellazzo)

Rep. n. _____ S.C.

Io sottoscritto D.ssa Giuseppa Chirico, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Urbana, abilitato a ricevere il presente atto ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni, con il mio consenso e per espressa rinuncia dei firmatari, della cui identità personale io Segretario sono certo, certifico vera ed autentica l'antescritta firma apposta al presente atto e sull'allegato a), dei Sigg. Andrea

Permunionian in qualità di “Comune” e Lorenza Cortellazzo, in qualità di “Conduttrice”, in mia presenza.

Urbana, li _____

Il Segretario Comunale

(D.ssa Giuseppa Chirico)



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12-02-2015

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: ADEGUAMENTO CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE VODAFONE OMNITEL . APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE.

GESTIONE DEL TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: **PARERE TECNICO**

Urbana li, 12-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Permunion Andrea)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: **Regolarita' Contabile**

Urbana li, 12-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (DE TOGNI FAUSTO)

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 12-02-2015**

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana li,

SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CHIRICO Dr.ssa GIUSEPPA)